



**COMUNE DI CANOLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/05/2022**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa atto del PEF pluriennale 2022/2025.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	LAROSA Rosario	SI	7	TRIMARCHI Francesco	SI
2	LAROSA Francesco	SI	8	MULTARI Sara	SI
3	FILIPPONE Domenico	SI	9	LUPIS Mario	NO
4	FILIPPONE Enzo	SI	10	PISTO Rocco	SI
5	LAROSA Antonio	SI			
6	LAROSA Gianluca	SI			

**PRESENTI nr. 9**

**ASSENTI nr. 1**

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea.

Il Vice presidente, Trimarchi Francesco, constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO che:**

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora totalmente operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- qualora l'ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione «può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale».
- tale soggetto terzo, nell'ambito della più ampia collaborazione pur trattandosi di una funzione additiva non rientrante in quella ordinariamente prevista dalla normativa, è stato individuato nel Segretario Comunale della segreteria convenzionata Canolo/Gerace;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti

potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 156.634,00;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**RITENUTO** di stabilire che per l'anno 2022 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Si fa presente che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30/09/2022;
- seconda rata: 30/11/2022;
- terza rata: 31/01/2023;
- quarta rata: 31/03/2023.
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2022.

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto e approvare il PEF pluriennale e il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
3. di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 156.634,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di stabilire che per l'anno 2022 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%;
7. di dare atto che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente
8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
  - prima rata: 30/09/2022;
  - seconda rata: 30/11/2022;
  - terza rata: 31/01/2023;
  - quarta rata: 31/03/2023.

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2022.

9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con votazione unanime espressa in forma palese:

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI CANOLO**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000**

Oggetto: **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa atto del PEF pluriennale 2022/2025.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 26/05/2022

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Pietro Fazzari

f.to Dott. Giovanni Gulluni

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 26/05/2022

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Giovanni Gulluni

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario COMUNE DI CAROIO			Ambito tariffario COMUNE DI CAROIO			Ambito tariffario COMUNE DI CAROIO			Ambito tariffario COMUNE DI CAROIO		
	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato III (TOT PEP)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato III (TOT PEP)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato III (TOT PEP)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato III (TOT PEP)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati CRT	-	15.902	15.902	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	53.739	-	-	41.922	41.922	-	41.922	41.922	-	41.922	41.922
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CIO	-	15.902	15.902	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>13,14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.3 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>15</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>17</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing b	n.d.	0,00	n.d.	n.d.	0,00	n.d.	n.d.	0,00	n.d.	n.d.	0,00	n.d.
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo shoring b(AI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rischi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>20</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di sharing b(1+aj)	n.d.	-	n.d.	n.d.	-	n.d.	n.d.	-	n.d.	-	n.d.	-
Rischi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(1+aj)AR <sub>21</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>21</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi a IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (T <sub>10</sub> -T <sub>10max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MER-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T<sub>10</sub> Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.4 del 30/1/2021/R/W</b>	-	<b>84.702</b>	<b>84.702</b>	-	<b>101.808</b>	<b>101.808</b>	-	<b>101.808</b>	<b>101.808</b>	-	<b>101.808</b>	<b>101.808</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CIL	-	4.349	4.349	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943	-	19.943	19.943
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CAMC	-	3.009	3.009	-	3.009	3.009	-	3.009	3.009	-	3.009	3.009
Costi generali di gestione CGG	-	259	259	-	259	259	-	259	259	-	259	259
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	3.229	3.229	-	3.242	3.242	-	3.242	3.242	-	3.242	3.242
Ammortamenti Assa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Assa	-	44.300	44.300	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per costi	-	44.300	44.300	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861
- di cui per licenze e oneri previsti dal normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri oneri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso B <sub>20</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi duo del capitale di cui all'art. 13.11 del MER-2 CE <sub>20,21,22</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi duo del capitale CE	-	44.300	44.300	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>13,14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.3 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>15</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MER-2 CO <sup>OP</sup> <sub>17</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi BC <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi a IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (T <sub>10</sub> -T <sub>10max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MER-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T<sub>10</sub> Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.4 del 30/1/2021/R/W</b>	-	<b>71.778</b>	<b>71.778</b>	-	<b>88.043</b>	<b>88.043</b>	-	<b>88.043</b>	<b>88.043</b>	-	<b>88.043</b>	<b>88.043</b>
<b>T<sub>10</sub> = T<sub>10</sub> + T<sub>10</sub> prima delle detrazioni di cui al art. 4.4 del 30/1/2021/R/W</b>	-	<b>156.681</b>	<b>156.681</b>	-	<b>190.851</b>	<b>190.851</b>	-	<b>190.851</b>	<b>190.851</b>	-	<b>190.851</b>	<b>190.851</b>
<b>T<sub>10</sub> = T<sub>10</sub> + T<sub>10</sub> dopo le detrazioni di cui al art. 4.4 del 30/1/2021/R/W</b>	-	<b>134.480</b>	<b>134.480</b>	-	<b>154.874</b>	<b>154.874</b>	-	<b>154.874</b>	<b>154.874</b>	-	<b>154.874</b>	<b>154.874</b>
<b>Standard Stato-locale</b>												
scallo differenziale S		12%			12%			12%			12%	
tariffa f01		277,79			254,80			254,80			254,80	
costo unitario effettivo - Costi f01/Scallo		53,74			59,04			41,09			41,09	
benchmark di riferimento (cent/Aq) (abbigliamento standard/costo medio settore)		33,54			33,38			33,38			33,38	
<b>Coefficiente di produttività</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>		-0,40			-0,30			-0,30			-0,30	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il rifiuto e riciclo y <sub>2</sub>		-0,30			-0,30			-0,30			-0,30	
tariffe y		-0,70			-0,80			-0,80			-0,80	
coefficiente di produttività (1+y)		0,30			0,20			0,20			0,20	
<b>Valori del livello di crescita</b>												
CP <sub>1</sub>		1,7%			1,7%			1,7%			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività X <sub>1</sub>		0,40%			0,20%			0,20%			0,20%	
coefficiente per l'impiego previsto della quota GI <sub>1</sub>		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
coefficiente per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>1</sub>		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
coefficiente per decreto legislativo n. 114/20 C <sub>11</sub>		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
parametro per la determinazione del livello di crescita della tariffa y		3,80%			3,80%			3,80%			3,70%	
(T <sub>10</sub> )		1.639			1.639			1.639			1.639	
T <sub>10</sub>		154.874			154.874			154.874			154.874	
T <sub>10</sub> - T <sub>10</sub>		75.540			84.902			101.808			101.808	
T <sub>10</sub> - T <sub>10</sub>		74.132			71.778			55.043			55.043	
T <sub>10</sub> - T <sub>10</sub>		181.478			184.874			184.874			184.874	
T <sub>10</sub> / (T <sub>10</sub> - T <sub>10</sub> )		1,0006			1,0013			1,0000			1,0000	
<b>T<sub>10</sub> (entrate tariffarie rivedute applicabili nel rispetto del livello di crescita) della (T<sub>10</sub>-T<sub>10max</sub>)</b>		<b>134.480</b>			<b>154.874</b>			<b>154.874</b>			<b>154.874</b>	
T <sub>10</sub> dopo distribuzione della (T <sub>10</sub> -T <sub>10max</sub> )		84.702			101.808			101.808			101.808	
T <sub>10</sub> dopo distribuzione della (T <sub>10</sub> -T <sub>10max</sub> ) (Costi/Tariffa dopo distribuzione della (T <sub>10</sub> -T <sub>10max</sub> ))		71.778			88.043			88.043			88.043	
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 3/DM/2021 - parte variabile		-			-			-			-	
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 3/DM/2021 - parte fissa		-			-			-			-	
<b>T<sub>10</sub> Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.3/DM/2021</b>		<b>84.870</b>			<b>101.790</b>			<b>101.790</b>			<b>101.790</b>	
<b>T<sub>10</sub> Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.3/DM/2021</b>		<b>71.755</b>			<b>55.044</b>			<b>55.044</b>			<b>55.044</b>	
<b>T<sub>10</sub> Totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.3/DM/2021</b>		<b>156.625</b>			<b>159.837</b>			<b>159.837</b>			<b>159.837</b>	



**Allegato B**



**Comune di Canolo**

**Città Metropolitana dei Reggio Calabria**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa (E)</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	3
1.5	Altri elementi da segnalare .....	4
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G)</b> .....	<b>4</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	4
2.2	Altre informazioni rilevanti .....	4
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)</b> .....	<b>4</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	4
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	4
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	5
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	5
3.2.1	Dati di conto economico .....	5
3.2.2	Focus sugli altri ricavi .....	8
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....	8
3.2.4	Investimenti .....	8
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale .....	8
<b>4</b>	<b>Attività di validazione (E)</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)</b> .....	<b>8</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	8
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	9
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) .....	9
5.1.3	Coefficiente C116 .....	10
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	10
5.2.1	Componente previsionale CO116.....	10
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	10
5.2.3	Componente previsionale COI .....	11
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	11
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	11
5.4.1	Determinazione del fattore b .....	11
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	11
5.5	Conguagli .....	11
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	12
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	12
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	12
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	12
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	12
5.11	Ulteriori detrazioni .....	12

## **1 Premessa (E)**

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

Il Comune si identifica quale Ente territorialmente competente che coincide con l'ambito tariffario.

### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario**

Il soggetto gestore è il Comune di Canolo

L'ente ha individuato quale soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al/i gestore/i preposto all'attività di validazione il Revisore dei Conti all'uopo nominato.

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

L'ATO 5 (Citta Metropolitana di Reggio Calabria) per il Comune di CANOLO ha individuato e assegnato al COMUNE DI CANOLO per il conferimento dei Rifiuti NON RECUPERABILI - Frazione Secca (Indifferenziata) la discarica presso l'Impianto sito in Località S. Leo di Siderno (RC), gestito dalla Società ECOLOGIA OGGI S.p.A..

Per i Rifiuti Organici (UMIDO) l'ATO 5 RC ha individuato e assegnato il conferimento presso l'Impianto sito in Località S. Leo di Siderno (RC), gestito dalla Società ECOLOGIA OGGI S.p.A..

### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha richiesto al gestore per l'ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri

---

<sup>1</sup> Per ambito tariffario o gestione si intende il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa di natura tributaria o corrispettiva).

- elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

## 1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria e che ritiene meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Canolo ha da sempre internalizzato, gestendo direttamente in proprio i seguenti servizi:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- Igiene urbana (spazzamento e pulizia di marciapiedi e strade pubbliche)

Il Comune si occupa delle attività di

- Smaltimento dei rifiuti indifferenziati e trattamento e recupero delle frazioni differenziate, per tramite degli Impianti all'uopo individuati e assegnati;
- Gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti.

### 2.2 Altre informazioni rilevanti

Il Comune di Canolo, quale ente gestore del servizio R.U. illustra sinteticamente la propria situazione relativa a:

- Il Comune di Canolo, in relazione allo stato giuridico-patrimoniale, si inquadra quale Ente Territoriale Locale "P.A", pertanto non soggetto alle procedure concorsuali;

---

Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

In generale, il Comune di Canolo gestisce in economia il servizio di R.U. Lo stesso, relaziona di seguito sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il Comune di Canolo ha previsto variazioni di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta portaa porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento

delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti, attesa la bassissima percentuale di raccolta differenziata.

### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Non sono previste variazioni per quanto concerne le caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività svolte.

### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Il Comune di Canolo finanzia il servizio di R.U. con proprie entrate. Lo stesso non si avvale di finanziamenti derivanti da mezzi di terzi.

## **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati vengono imputati dal Comune, il quale gestisce in economia i propri servizi, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2,

### **3.2.1 Dati di conto economico**

I dati forniti dal Comune di Canolo sono riferiti alla gestione completa del servizio, considerato che lo stesso viene gestito in economia.

Pertanto, con riferimento a queste componenti di servizio, si illustrano di seguito le voci di costo integrate nello schema di PEF.

L'ammontare dei costi (e ricavi) sono indicati nello schema di PEF ex Appendice 1 della Delibera ARERA n. 336/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, allegato alla presente.

All'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico:

- dei costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
- delle "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2;
- dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale)
- degli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

### **Di seguito vengono elencati i dati contabili del Comune:**

#### **CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso**

I CARC rappresentano i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprendono in particolare:

- l'attività di bollettazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento;

- il costo del personale comunale dell'Ufficio Tributi a gestione del rapporto con gli utenti, in particolare mediante lo sportello dedicato. Tale costo è stato imputato con un *driver* rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico al servizio rifiuti.

CARC <sub>2020</sub>	
Totale	3.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.000 €</b>

### **CGG – Costi generali di gestione**

In questa voce sono imputati i costi che non incidono direttamente sul servizio.

CGG <sub>2020</sub>	
TOTALE	219
<b>TOTALE</b>	<b>219 €</b>

### **ACC – Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario**

Tra i costi d'uso del capitale (CK) è stato imputato l'importo accantonato a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, determinato come differenza tra 2020 e 2019 per incorporare la sola parte relativa ai crediti 2019 (afferenti la Tassa Rifiuti).

A questo proposito, l'articolo 14 del metodo tariffario rifiuti effettua una differenziazione non prevista in precedenza, ammettendo al riconoscimento tariffario gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti, nel caso di Tari tributo, un importo non superiore all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità (punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011)

ACC <sub>2020(crediti)</sub>	
Differenza tra somme accantonate nel 2019 e 2020	80.134,24 €
80,00 % applicata	
<b>TOTALE</b>	<b>64.107,40 €</b>

### **CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU**

I costi imputanti alla voce CTS si riferiscono ai soli costi di primo trattamento e smaltimento dei rifiuti.

CTS <sub>2020</sub>	
TOTALE	53.578 €

#### CRT – Costi di trattamento e recupero RSU

CRT rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

CRT <sub>2020</sub>	
TOTALE	15.535 €

#### CSL – Costi spazzamento e lavaggio

CSL accoglie in se i costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio

CSL <sub>2020</sub>	
TOTALE	15.535,08 €

#### CRD – Costi per la raccolta differenziata.

CRD rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate.

CRD <sub>2020</sub>	
TOTALE	15.535,08 €

#### A.C. – Altri Costi.

Il totale che segue rappresenta il costo per interessi passivi su mutui

INTERESSI PASSIVI 2020
------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>7.744 €</b>
---------------	----------------

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Non vi sono ulteriori ricavi oltre alle entrate tariffarie del tributo.

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non sono previsti costi di natura previsionali

### 3.2.4 Investimenti

Non sono previsti investimenti.

### 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Non sono previsti costi d'uso del capitale.

## 4 Attività di validazione (E)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione<sup>5</sup>, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal Comune di Canolo con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

## 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di Canolo dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Anno 2022	
	<i>Post Detrazioni</i>
	<b>156.680</b>
Anno 2023	
	<b>156.874</b>
Anno 2024	
	<b>156.874</b>
Anno 2025	
	<b>156.874</b>

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Si da atto che, per gli anni (2020,2021) si registrano variazioni significative rispetto ai coefficienti  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ . Infatti  $\gamma_1$  assume valore -0,40% e  $\gamma_2$  - 0,30%, attesa la bassissima percentuale di raccolta differenziata:

	2022
% RD	15%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ )	<b>NON SODDISFACENTE</b>
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ )	<b>NON SODDISFACENTE</b>

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ )	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ )	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

	intervallo di riferimento	2022
$\gamma_1$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,4
$\gamma_2$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,3
$\gamma$		-0,7
$1+\gamma$		0,3

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per l'ambito tariffario di che trattasi, riportiamo i seguenti valori :

QLa= 0%, atteso che non si registrano incrementi relativi alla qualità del servizio atteso.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un'altra amministrazione territoriale.

Sulla base di tali valori il Comune di Canolo ha definito il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno  $a$  del secondo periodo regolatorio.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

	intervallo di riferimento	2022
QL <sub>a</sub>	0%	0,00%
PG <sub>a</sub>	≤3%	2,00%

### 5.1.3 Coefficiente C116

Ora, si dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente  $C116$  per ciascun anno  $a$  (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale  $CO_{116}$  esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Alla luce dei dati sopra esposti, e dalla mancanza di significative variazioni, neanche previsionali dei predetti valori, abbiamo settato al minimo il valore  $CO_{116}=0,00%$  per gli anni 2022/2025.

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, allo stato, non sono attesi costi di natura previsionale per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti.

### 5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , riportiamo quanto di seguito:

- Non vi sono istanze relative a rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche come introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020;
- La valorizzazione risulta pertanto inesistente.

### 5.2.2 Componente previsionale $CQ$

Ad oggi, per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CQ$ , l'Ente territorialmente competente non ha indicato eventuali quantificazioni di oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione, ne risulta che gli stessi saranno introdotti dall'Autorità.

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Non emergono, come già annunciato nei paragrafi che precedono, costi operativi incentivanti proposti dal Comune di Canolo per una o più annualità.

## 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Il Comune di Canolo ha approntato ogni verifica in ordine alla vita utile dei cespiti valorizzati in contabilità, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

## 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

In relazione ai fattori di *sharing* dei proventi, non vengono registrati voci di ricavo in modo da favorire gli incentivi alla crescita dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Non vi sono voci di ricavo tese a valorizzare il deflatore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Riportiamo di seguito il valore di  $\omega$

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

	intervallo di riferimento	2022
$\omega_a$	0,1 ÷ 0,4	0,4

Identico valore assume il coefficiente  $\omega_a$  rispetto alle ulteriori e restanti annualità del periodo regolatorio 2022/2025

## 5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno  $a$  del secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Comune di Canolo ha indicato nell'appendice 1), il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RCtot_{TV,a}$  e  $RCtot_{TF,a}$  riferite alle annualità pregresse fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per

quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2). Non vengono evidenziati conguagli  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$ .

## 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il Comune di Canolo dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

## 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il Comune di Canolo non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

## 5.8 Rimodulazione dei conguagli

Il Comune di Canolo non si è avvalso, altresì, della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

## 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Il Comune di Canolo si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Anno 2022 delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )= 11.332,00

## 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, non ha determinato situazioni di squilibrio economico e finanziario, pertanto non ha ritenuto necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

## 5.11 Ulteriori detrazioni

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	23	18	18	18
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	23	19	19	19
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	46	37	37	37

<sup>6</sup> Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

**1) Utenze domestiche**

Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1 componente	1,33	95,52	0,75	0,90
2 componenti	1,56	169,81	0,88	1,60
3 componenti	1,77	217,57	1,00	2,05
4 componenti	1,91	233,49	1,08	2,20
5 componenti	1,96	307,78	1,11	2,90
6 o più componenti	1,95	360,84	1,10	3,40

**2) Utenze non domestiche**

<b>Comuni fino a 5000 abitanti</b>					
Tipologia		Tariffe		Coefficienti usati	
<b>Categorie di attività</b>		<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,91	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,33	1,37	0,44	3,83
3	Stabilimenti balneari	0,50	2,07	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,26	1,06	0,34	2,97
5	Alberghi con ristorante	0,76	3,19	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,64	2,69	0,85	7,51
7	Case di cura e riposo	0,67	2,79	0,89	7,80
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,68	2,82	0,90	7,89
9	Banche ed istituti di credito	0,33	1,39	0,44	3,90
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,71	2,95	0,94	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,77	3,21	1,02	8,98
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,59	2,45	0,78	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,69	2,85	0,91	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,48	2,00	0,64	5,58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50	2,11	0,67	5,91

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,17	8,86	5,54	24,77
17	Bar, caffè, pasticceria	3,3	6,88	4,38	19,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,43	5,31	0,57	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,61	6,72	2,14	18,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,26	1,07	0,34	3,00
21	Discoteche, night club	0,77	3,20	1,02	8,95

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL VICE PRESIDENTE**  
f.to Sig. Francesco Trimarchi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi prot. n. 1698

Data 14/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione )
- E 'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data 14/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

E' copia conforme all'originale

Data 14/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea